

COMUNE DI LAS PLASSAS

Provincia Sud Sardegna



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI

Approvato con Delibera del C.C. n.14 del 28.06.2017

INDICE

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Impianti sportivi**
- Art. 3 - Modalità d'uso degli immobili**
- Art. 4 - Utenza**
- Art. 5 - Concessione d'immobili da destinare a sede sociale di Associazioni.**
- Art. 6 - Priorità di utilizzo**
- Art. 7 - Presentazione della domanda**
- Art. 8 - Concessione**
- Art. 9 - Contenuto della convenzione**
- Art. 10 - Durata**
- Art. 11 - Contribuzione alle spese di funzionamento**
- Art. 12 - Impianti e manutenzione**
- Art. 13 - Disciplina**
- Art. 14 - Modalità di presentazione della domanda**
- Art. 15 - Criteri per la programmazione dell'utilizzo e rilascio concessione**
- Art. 16 - Costi**
- Art. 17 - Gratuità**
- Art. 18 - Disposizioni per l'utilizzo dei beni immobili, mobili e delle attrezzature**
- Art. 19 - Rispetto dei beni concessi in uso**
- Art. 20 - Obblighi del concessionario**
- Art. 21 - Divieti del concessionario**
- Art. 22 - Utilizzo di materiale e installazione attrezzature**
- Art. 23 - Responsabilità del concessionario**
- Art. 24 - Divieto di mutamento di destinazione e di sub concessione**
- Art. 25 - Rinuncia alla concessione**
- Art. 26 - Sospensione dell'utilizzo del bene**
- Art. 27 - Revoca della concessione**
- Art. 28 - Ufficio competente**
- Art. 29 - Disposizioni finali**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli immobili comunali facenti parti del patrimonio indisponibile del Comune e dei beni mobili e attrezzature di proprietà comunale.
2. Sono classificati in BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE gli immobili destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento d'interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del C.C., in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. La loro utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atto di diritto pubblico e in particolare, con concessione amministrativa.
3. Gli immobili comunali facenti parti del patrimonio indisponibile sono utilizzabili per lo svolgimento di attività culturali, sociali, politiche, religiose, sanitarie, compatibilmente con la destinazione dell'immobile.
4. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare di volta in volta l'opportunità di concedere l'utilizzo delle proprietà comunali per lo svolgimento di attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 2 – Impianti sportivi

1. L'Amministrazione Comunale, ove affidi a terzi la gestione degli impianti e delle strutture sportive, darà preferenza alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed associazioni radicate sul territorio che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa per numero di iscritti e radicamento della propria attività nel medesimo territorio, iscritte nell'Apposito Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui al comma precedente per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi con una procedura che rispetti i principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo le norme vigenti;
- 3. In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare di non avere alcun contenzioso in atto o pendente o situazioni debitorie con l'amministrazione al momento della presentazione della domanda;**
4. Il rapporto tra l'Amministrazione ed il concessionario in gestione è regolato da apposita convenzione, i cui elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti, sono in particolare:
 - la durata della concessione
 - gli oneri a carico del gestore
 - gli oneri a carico del Comune
 - modalità di controllo da parte dell'Ente proprietario
 - modalità di recesso del contratto
 - il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alla gestione;
5. Al momento della consegna dell'impianto l'Amministrazione provvederà alla redazione, in contraddittorio con il soggetto gestore, del verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto.

Art. 3 - Modalità d'uso degli immobili

1. Gli immobili comunali o parte di essi, possono essere concessi in uso a terzi sia per lo svolgimento di attività di interesse pubblico rispondenti alle finalità di cui al comma 3 dell'art. 1 sia per attività di interesse privato. La concessione in uso avrà sempre carattere temporaneo.
2. Gli immobili comunali possono, inoltre, essere concessi in uso alle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni e del Volontariato come sede delle medesime e per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionali previste nei relativi statuti.

Art. 4 - Utenza

1. Possono chiedere l'uso degli immobili, dei beni mobili e delle attrezzature comunali:
 - gli Enti ed Associazioni con sede in Las Plassas (priorità) iscritte all'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato;
 - i singoli cittadini residenti in Las Plassas (priorità);
2. L'utilizzo da parte di terzi non residenti e/o non operanti in ambito locale è consentito in via residuale e a discrezione dell'Amministrazione comunale.
3. I partiti politici presenti sul territorio comunale, i gruppi consiliari, i gruppi presenti in campagna elettorale o referendaria (miratamente alla durata della campagna elettorale o referendaria), possono chiedere di utilizzare occasionalmente gli spazi comunali per lo svolgimento di iniziative politiche pubbliche, fermo restando che nessun immobile comunale può essere eletto come sede stabile dei partiti politici, dei gruppi consiliari e dei gruppi presenti in campagna elettorale o referendaria .

TITOLO II - CONCESSIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDE SOCIALE

Art. 5 - Concessione d'immobili da destinare a sede sociale di Associazioni.

1. L'Amministrazione comunale può concedere in uso gli immobili comunali, o parte di essi, alle Associazioni regolarmente iscritte All'Albo delle Associazioni e del Volontariato, per essere destinate a sede delle medesime e per l'organizzazione e lo svolgimento di attività istituzionali previste nei relativi statuti.
2. Allo scopo di ottimizzare l'uso degli immobili disponibili, l'Amministrazione favorisce e promuove la ricerca di spazi comuni per più associazioni, non necessariamente operanti nello stesso settore d'intervento.

Art. 6 - Priorità di utilizzo.

1. Per le assegnazioni si privilegiano le associazioni la cui attività persegue valori di solidarietà sociale o comunque va a diretto vantaggio della comunità, con iniziative e servizi rivolti anche ai non soci, tenuto conto dell'adeguatezza dell'immobile alle caratteristiche ed esigenze dell'associazione.

Art. 7 - Presentazione della domanda.

1. I soggetti interessati ad ottenere l'uso di un immobile devono presentare richiesta indirizzata al Sindaco, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale, sottoscritta dal legale rappresentante o responsabile dell'Associazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) denominazione dell'associazione e generalità del legale rappresentante o responsabile;
 - b) indicazione del tipo di attività svolta;
 - c) individuazione dell'immobile e relativi orari di utilizzo;
 - d) eventuale indisponibilità, motivata, ad utilizzare l'immobile in comune con altre associazioni.
3. Contestualmente alla domanda deve essere sottoscritta una dichiarazione con la quale il richiedente solleva il Comune di Las Plassas da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano derivare a persone o a cose in conseguenza della concessione in uso dell'immobile.
4. Il richiedente è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte per lo svolgimento della propria attività.

Art. 8 - Concessione.

1. La concessione in uso degli immobili o parte di essi, da destinare a sede sociale, è disciplinata con apposita convenzione, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Le chiavi di accesso all'immobile concesso in uso, saranno consegnate al richiedente che ne è responsabile e che provvederà a restituirle al termine della concessione.

3. Gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali o statutarie dell'Associazione. Per altri usi deve essere presentata apposita richiesta.
4. Nell'atto di concessione devono essere espressamente indicati gli specifici fini per i quali l'immobile è concesso.

Art. 9 - Contenuto della convenzione.

1. La convenzione deve prevedere: la durata, l'orario d'uso, la facoltà per il Comune di ispezionare i locali, le spese a carico del concessionario per i consumi di acqua, energia elettrica, gas, la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni eventualmente provocati allo stesso o a terzi, le tariffe d'uso o la gratuità, oltre a eventuali altre clausole giudicate necessarie in relazione alle caratteristiche dell'immobile.

Art. 10 - Durata.

1. La durata del contratto è stabilita in ogni singolo atto di concessione, nel quale può essere previsto anche il rinnovo, qualora ne sussistano i presupposti.
2. Le associazioni già autorizzate all'uso d'immobili comunali in virtù di un contratto scaduto, godono del diritto di prelazione sugli stessi.

Art. 11 - Contribuzione alle spese di funzionamento.

1. I beni comunali possono essere concessi gratuitamente alle Associazioni regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e del volontariato, quale forma di sostegno delle attività svolte dal soggetto richiedente.
2. La Giunta comunale si riserva la facoltà di deliberare la concessione in uso a titolo gratuito ovvero a tariffa ridotta dei beni comunali anche a soggetti diversi per attività di interesse pubblico di particolare rilevanza, che non abbiano finalità di lucro.

Art. 12 - Impianti e manutenzione.

1. Il concessionario effettua a proprie spese piccole manutenzioni e riparazioni, predispone i materiali necessari alle attività, senza tuttavia modificare sostanzialmente i locali e gli impianti.

TITOLO III - CONCESSIONE TEMPORANEA.

Art. 13 - Disciplina

1. Il presente titolo disciplina la concessione d'uso temporaneo degli immobili comunali o parte di essi, dei beni mobili e delle attrezzature comunali, attraverso le seguenti forme:
 - a) Concessione continuativa o ricorrente (per determinati giorni settimanali o fasce orarie) fino al massimo di un anno;
 - b) Concessione di breve periodo o occasionale.

Art. 14 - Modalità di presentazione della domanda.

1. La richiesta di concessione temporanea, sottoscritta dal legale rappresentante, dal responsabile ovvero dal singolo interessato, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta in conformità al modulo predisposto dall'Amministrazione comunale.
2. Nella domanda devono essere specificati:
 - dati anagrafici, codice fiscale, residenza o domicilio del richiedente;
 - indicazione dell'immobile o parte di esso, dei beni mobili e/o delle attrezzature richieste in uso;
 - descrizione dell'attività che si intende svolgere e delle sue finalità;
 - indicazione del periodo, dei giorni e dell'orario di utilizzo.
3. La richiesta, che deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'utilizzo, non impegna in alcun caso l'Amministrazione, che dovrà dare risposta entro i successivi 5 (cinque) giorni.

4. Per particolari casi di urgenza, opportunamente motivati, per i quali non è possibile rispettare il termine di cui sopra, la richiesta può essere accolta se l'immobile non risulti già occupato o i beni mobili e le attrezzature siano disponibili.
5. La data di presentazione della domanda al protocollo comunale, costituisce criterio di priorità nel caso di più richieste per date concomitanti.

Art. 15 - Criteri per la programmazione dell'utilizzo e rilascio concessione

1. La concessione temporanea è rilasciata dal competente Responsabile dell'Area Amministrativa.
2. La concessione continuativa o ricorrente per l'uso degli immobili comunali, dei beni mobili e delle attrezzature comunali, di durata fino al massimo di anni uno, dovrà garantire pari opportunità di utilizzo a tutti i richiedenti, dando precedenza alle iniziative proposte dall'Amministrazione comunale, gestite direttamente o tramite comitati e/o associazioni del Comune, quindi alle iniziative delle singole associazioni e/o gruppi locali, alle associazioni esterne senza scopo di lucro, alle altre iniziative anche a scopo di lucro. Nel caso di più richieste per lo stesso immobile, o per i medesimi beni mobili e attrezzature, il Responsabile dell'Area Amministrativa, ne concorda l'utilizzo con gli interessati.
3. L'utilizzazione per brevi periodi o occasionale è autorizzata a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei richiedenti già autorizzati.
4. Per l'apertura dei locali, si provvederà tramite personale del Comune o consegna delle chiavi al richiedente che provvederà a restituirle al termine dell'uso. La consegna dei beni mobili e delle attrezzature sarà effettuata direttamente al richiedente che contestualmente ne assume la responsabilità e dovrà provvedere a sua cura e spese alla celere riconsegna al termine dell'utilizzo.
5. Non potrà essere concesso l'uso d'immobili, beni mobili e attrezzature, a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo degli stessi.

TITOLO IV - COSTI PER L'USO DELL'IMMOBILE.

Art. 16 - Costi

1. Per l'utilizzo degli immobili comunali per finalità commerciali, di lucro o private è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento di un corrispettivo secondo **le tariffe stabilite periodicamente dalla Giunta comunale.**
2. In caso di concessione d'uso occasionale o di breve periodo, il corrispettivo deve essere versato interamente prima dell'utilizzo.
3. Per l'utilizzo continuativo o ricorrente, il pagamento deve essere effettuato mediante versamenti mensili anticipati, entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito fattura emessa dal competente ufficio comunale.
4. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo costituisce presupposto per l'accesso e l'utilizzo dell'immobile.

Art. 17 - Gratuità.

1. Il Comune può concedere l'uso gratuito degli immobili, dei beni mobili e delle attrezzature, oggetto del presente regolamento, alle Associazioni aventi sede legale nel comune e operanti sul territorio comunale senza fini di lucro, iscritte nell'apposito Albo comunale delle Associazioni e del volontariato, per lo svolgimento delle attività sociali.
2. Parimenti la G.C. può concedere l'utilizzo gratuito per:
 - lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo o sociale di interesse pubblico organizzate direttamente o patrocinate;

- per lo svolgimento di attività istituzionali collegate al mandato amministrativo, promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio comunale;
- per attività di organismi o enti non a scopo di lucro e nei quali prevale l'azione di volontariato gratuito con rilevanti fini sociali;
- per attività di associazioni o società che svolgono servizi per conto del Comune;
- per lo svolgimento di iniziative politiche pubbliche promosse dai partiti politici presenti sul territorio comunale, dai gruppi consiliari e dai gruppi presenti in campagna elettorale o referendaria.

TITOLO V - NORME COMUNI.

Art. 18 - Disposizioni per l'utilizzo dei beni immobili, mobili e delle attrezzature.

1. Il richiedente deve utilizzare i beni concessi direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata rilasciata. L'occupazione deve essere limitata agli spazi assegnati.
2. E' vietato l'uso d'impianti e attrezzature annessi o in disponibilità presso l'immobile, qualora non espressamente richiesto e autorizzato.
3. Nell'utilizzo degli immobili comunali devono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) non apportare modifiche agli impianti fissi o mobili;
 - b) segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale eventuali danni riscontrati o provocati;
 - c) rispettare gli orari concordati;
 - d) in caso di manifestazioni aperte al pubblico, rispettare le norme previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza e di S.I.A.E.
 - e) fatta salva specifica autorizzazione, le manifestazioni ricreative non possono protrarsi oltre le ore 24.00, sempre nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.
4. Nell'ambito delle proprietà comunali in concessione, possono essere installati cartelloni, striscioni e/o mezzi pubblicitari, nel rispetto della normativa vigente.
5. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento sopralluoghi presso gli immobili concessi in uso, per accertarne il corretto utilizzo.

Art. 19 - Rispetto dei beni concessi in uso.

1. I richiedenti sono obbligati a osservare e far osservare la maggior diligenza nell'utilizzazione dell'immobile, dei beni mobili e delle eventuali attrezzature concesse in uso, in modo da:
 - evitare qualsiasi danno a terzi o all'immobile, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune,
 - mantenere l'immobile, i beni mobili e le attrezzature nello stesso stato di efficienza in cui le hanno ricevute.
2. L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli oggetti di proprietà personale e dei valori che vengono lasciati presso l'immobile.

Art. 20 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve:
 - a) garantire la pulizia dei locali, la sicurezza, l'ordine e la sorveglianza dell'immobile;
 - b) controllare che il numero di presenti alle diverse manifestazioni non superi quello consentito dal certificato di agibilità;
 - c) riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li aveva ricevuti in consegna;
 - d) ritirare presso l'Ufficio competente le chiavi dei locali e riconsegnarle dopo la cessazione dell'uso con tempestività.

e) riconsegnare i beni mobili e le attrezzature nelle stesse condizioni in cui li ha ricevuti, tempestivamente al termine dell'utilizzo, a propria cura e spese presso i locali indicati dall'Amministrazione comunale.

Art. 21 - Divieti del concessionario

1. Al concessionario, con riferimento all'immobile o parte di esso, ai beni mobili e alle attrezzature concesse in uso, è vietato:

- effettuare qualsiasi modifica senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- consegnare le chiavi ad altri e duplicarle, salvo autorizzazione del Comune;
- fumare all'interno dell'immobile.

Art. 22 - Installazione attrezzature

1. Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti, il concessionario deve provvedere a proprie cure e spese alla loro acquisizione, sistemazione, montaggio/smontaggio e rimozione.

2. Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell'atto di autorizzazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività. Le stesse devono svolgersi con le necessarie precauzioni per evitare danni alla struttura; danni che sono in ogni caso posti a esclusivo carico del concessionario.

Art. 23 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, all'immobile e a eventuali arredi e attrezzature ivi presenti, ai beni mobili e attrezzature, nei periodi di durata della concessione.

2. Lo stesso è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali per i quali ha ottenuto la concessione all'utilizzo.

3. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni o furti o incendi che dovessero essere lamentati dagli utenti degli immobili, dei beni mobili e delle attrezzature, durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, che ne risponderà in via esclusiva. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà essere imputata all'Amministrazione comunale per effetto della concessione.

4. Il concessionario, nel fruire degli immobili, ha l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali del Comune.

5. Lo stesso assume personalmente anche la responsabilità in ordine agli oneri finanziari previsti dall'atto di concessione.

6. Tutti i danni causati direttamente e indirettamente a locali, ai beni mobili e alle attrezzature durante la concessione d'uso, devono essere risarciti all'Amministrazione comunale.

7. L'Amministrazione comunale provvede alla verifica delle responsabilità, all'eventuale contestazione degli addebiti e al successivo recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.

8. I concessionari, la cui responsabilità sia accertata, che non provvedano al risarcimento dei danni causati alle strutture e relativi arredi, nonché alle attrezzature di proprietà comunale, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi proprietà comunale concessa o concedibile in uso ai sensi del presente Regolamento.

Art. 24 - Divieto di mutamento di destinazione e di sub concessione

1. E' fatto assoluto divieto di modificare la destinazione d'uso o di sub assegnare o far gestire a terzi il bene oggetto della concessione senza esplicita autorizzazione comunale, pena la decadenza della concessione.

Art. 25 - Rinuncia alla concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale in forma scritta. Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal concessionario;

2. Il concessionario è sempre tenuto a restituire il bene nello stato della sua originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Art. 26 - Sospensione dell'utilizzo del bene.

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa può sospendere temporaneamente o modificare la concessione, in ogni momento, quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti; in tal caso il concessionario non corrisponderà all'Amministrazione comunale il compenso stabilito per il periodo non goduto.

Art. 27 - Revoca della concessione.

1. La mancata osservanza di una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico del concessionario o delle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta la revoca della concessione.

2. Costituiscono comunque motivo di revoca:

- la realizzazione di interventi senza preventiva autorizzazione e/o la mancata rimozione degli stessi;

- l'utilizzo anche solo temporaneo del bene per finalità diverse da quelle previste nell'atto di assegnazione, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

- il mancato pagamento della quota di contribuzione delle spese o del canone, se dovuti;

- lo scioglimento dell'Associazione;

- la violazione del divieto di sub-concessione.

3. La pronuncia di revoca è preceduta dalla contestazione degli inadempimenti da effettuarsi mediante comunicazione a mezzo di raccomandata A/R. Il concessionario ha la facoltà di contro dedurre entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

4. L'Amministrazione comunale può, altresì, disporre la revoca della concessione laddove intervengano motivate ragioni di pubblico interesse che impongono la risoluzione del rapporto per una diversa e migliore modalità di gestione del bene.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 28 - Ufficio competente

1. La gestione delle richieste di utilizzo degli immobili, dei beni mobili e delle attrezzature comunali, è affidata all'Ufficio Amministrativo comunale che provvede alla tenuta di apposito calendario, avente valore interno, a puro scopo organizzativo.

Art. 29 - Disposizioni finali.

1. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate.

DOMANDA DI CONCESSIONE ALL'USO

**Al Sindaco
del Comune di Las Plassas**

_ I _ sottoscritt_
nat_ a il
residente a
in qualità di
con sede in Tel. n.
Codice fiscale /Partita Iva

Inoltra domanda per ottenere la disponibilità di:

(indicare immobile, bene mobile e/o attrezzatura)

.....
.....
per il giorno / periodo
dalle ore alle ore
per svolgere (indicare tipo di iniziativa)
**
.....

Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara di assumersi ogni responsabilità in ordine alla violazione delle norme vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e per eventuali danni a persone/cose che dovessero verificarsi.

Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento per l'utilizzo degli immobili comunali e di accettare le disposizioni ivi contenute.

Distinti saluti.

(firma)

Las Plassas _____

**specificare quante persone sono previste e se è aperta al pubblico o ai soli soci